

## Dati informativi concernenti la legge regionale 25 luglio 2017, n. 17

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

### 1 Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta del Vicepresidente Gianluca Forcolin, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 14 aprile 2017, n. 9/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 20 aprile 2017, dove ha acquisito il n. 239 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 31 maggio 2017;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Sergio Berlatto, e su relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Piero Ruzzante, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 18 luglio 2017, n. 17.

### 2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Sergio Berlatto, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

con la presente proposta di legge, la Regione Veneto si appresta a riconoscere la legittimità della posizione debitoria riconducibile alla fattispecie del debito fuori bilancio derivante da sentenze esecutive, prevista dall'articolo 73, comma 1 lettera a), D.Lgs. 118/2011. Trattasi di 3 sentenze di condanna della Regione del Veneto al pagamento del risarcimento dei danni causati da fauna selvatica per un totale complessivo di euro 5.914,66. In particolare, si tratta delle seguenti sentenze:

- sentenza n. 11 del 20.07.2016 emessa dal Giudice di Pace di Rovigo, a favore di Longhi Stefano, per il valore complessivo di euro 2.575,45, di cui euro 797,00 a titolo di indennizzo ed euro 1.778,45 per spese di soccombenza;
- sentenza n. 60 del 07.03.2016 emessa dal Giudice di Pace di Belluno, a favore di Silginer Tobias, per il valore complessivo di euro 3.093,31 di cui euro 1.655,10 a titolo di indennizzo ed euro 1.438,21 per spese di soccombenza;
- sentenza n. 201 del 09.05.2016 e successivo atto di precetto del 23.09.2016, emessa dal Giudice di Pace di Bassano del Grappa a favore di Medda Simone, per il valore complessivo di euro 6.347,70, di cui euro 3.462,56 a titolo di indennizzo ed euro 2.885,14 per spese di soccombenza.

Come previsto dall'articolo 4, legge regionale 23 aprile 2013, n. 6 “La Giunta regionale è autorizzata a stipulare polizza assicurativa per concorrere al risarcimento dei danni causati a persone e veicoli per l'impatto con fauna selvatica in attraversamento di sedi stradali”, nel 2013 la Regione Veneto ha stipulato una polizza di responsabilità civile verso terzi con la compagnia AIG Europe Limited con sede in Londra (Gran Bretagna e Irlanda del Nord) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, che prevede una franchigia di euro 5.000,00 per sinistro.

Nei casi in cui la compagnia, espletata la perizia assicurativa, non ritenga sussistenti i presupposti per indennizzare i danneggiati, costoro si possono rivolgere all'Autorità Giudiziaria. Qualora l'Amministrazione venga condannata a risarcire il danno al terzo danneggiato, si è stabilito quanto segue: per la parte di risarcimento che supera la franchigia assicurativa di euro 5.000,00 rimane competente la compagnia di assicurazione; per la parte di risarcimento sotto franchigia deve provvedere la Direzione Acquisti, AA.GG e Patrimonio, utilizzando le risorse finanziarie stanziati nel capitolo 5174 “Spese per assicurazioni diverse (R.C., Furto, Incendio, ecc.); per la parte relativa alle spese processuali provvede l'Avvocatura, che dispone di un apposito fondo. Per le tre sentenze sopracitate, l'avvocatura regionale ha già provveduto, entro i termini di sentenza, a liquidare le spese processuali utilizzando i fondi stanziati nel capitolo 100071 “Oneri per spese processuali addebitate con provvedimenti giurisdizionali, stragiudiziali e conciliativi - altre spese correnti”.

La Prima commissione, conclusa l'istruttoria in ordine al disegno di legge oggi in esame, nella seduta n. 86 del 31 maggio 2017 ha approvato il provvedimento a maggioranza con il voto favorevole dei rappresentanti dei gruppi consiliari Liga Veneta-Lega Nord, Zaia Presidente, Forza Italia, Fratelli d'Italia - AN Movimento per la cultura rurale, Il Veneto del fare-Flavio Tosi, Movimento Cinque Stelle. Si sono astenuti dal voto i rappresentanti dei gruppi consiliari Partito Democratico, Alessandra Moretti Presidente e la componente politica “Articolo 1 Movimento democratico e progressista” del Gruppo Misto.”;

- Relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Piero Ruzzante, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

in qualità di rappresentante di Articolo UNO - MDP, insieme ai rappresentanti del Partito Democratico - Alessandra Moretti Presidente, in sede di commissione referente mi sono astenuto su questo provvedimento, non perché si sia contrari al pagamento di questi oneri riguardanti i risarcimenti derivanti da sinistri stradali causati da fauna selvatica, ma è contestabile il ritardo, con il quale avvengono questi pagamenti, tanto che si è costretti ad agire attraverso la procedura del riconoscimento di debiti fuori bilancio a causa delle procedure giudiziarie attivate a causa del mancato riconoscimento in via stragiudiziale, cioè attraverso la copertura assicurativa attivata dalla Regione.

In questo contesto, segnalo, come peraltro già più volte evidenziato anche con atti di sindacato ispettivo, un problema che riguarda il parco dei Colli Euganei: infatti, ogni volta che avviene un incidente causato da fauna selvatica, sorge contestazione da parte rispetto alla competenza perché la Regione dice che è competenza del parco Colli, il parco Colli dice che è competenza della Regione pagare, fatto sta che questo balletto genera tempi molto lunghi per i pagamenti.

Esiste poi il problema della franchigia: la franchigia a 5.000 euro è eccessiva; certo, la quantificazione dei premi assicurativi è determinata dall'entità della franchigia concordato, tuttavia, non può non rilevarsi come la fissazione a 5.000 euro per incidenti stradali causati da fauna selvatica pare assolutamente eccessiva rispetto ai danni che possono essere provocati. Molto spesso non sono, per fortuna, così gravi e quindi la franchigia rischia di essere superiore rispetto ai danni effettivi avuti dai cittadini e dunque, oltre al danno, la beffa, nel senso che l'assicurazione non copre i danni e quindi il cittadino si trova due volte fregato: fregato dall'animale che gli ha attraversato la strada e fregato dalla Regione che non paga attraverso l'assicurazione alcun risarcimento.

Sotto questo profilo so che la Giunta ha già iniziato a provvedere o a pensare di rivedere i contratti assicurativi. In tal senso, è auspicabile che le condizioni della polizza siano complessivamente riviste, a sia dal punto di vista dei tempi di pagamento, sia dal punto di vista della copertura di una franchigia che sinceramente deve essere più bassa, perché, come detto, la franchigia a 5.000 euro per danni su un veicolo rischia di essere eccessivamente sperequata sia rispetto all'equilibrio contrattuale sia rispetto agli obblighi di risarcimento nei confronti dei cittadini, obblighi che vanno appunto garantiti.

Altra riflessione che mi sento di fare rispetto a questo provvedimento è un tema più generale e più complessivo, sebbene connesso. È un tema che ho già posto e vorrei l'attenzione del Presidente del Consiglio, perché chiedo di essere garantito rispetto alla funzione che svolgo quale Consigliere di opposizione: ho più volte richiesto un dato che non mi è mai stato fornito, cioè quanto spendiamo in spese giudiziarie come Giunta regionale e mi riferisco a tutto il complesso delle spese. L'ho richiesto più volte e più volte mi è stato risposto che si tratta di un dato complesso - e certamente lo è - e che gli uffici lo stanno elaborando: fatto sono passate settimane da quando l'ho richiesto. Su questo aspetto vorrei aggiungere che noi facciamo decine e decine di ricorsi, molte volte lasciamo che siano i cittadini a ricorrere contro la Regione, anche quando sappiamo di perdere, perché a volte lo sappiamo dall'inizio, eppure lasciamo che i cittadini ricorrano e paghiamo fior di euro per i costi connessi all'attività defensionale, alle spese di soccombenza, ai risarcimenti dei danni pronunciati con sentenza di condanna.

Vorrei che facessimo una riflessione tutti insieme su quanto spendiamo e valutassimo se e quanto conviene rispetto all'esito delle sentenze, perché poi se di 100 cause ne vinciamo 99, fate bene a ricorrere, ma se, come io penso, in moltissimi casi siamo costretti, alla fine, a pagare; oppure vengono rigettati i ricorsi che la Regione fa verso, per esempio, lo Stato: allora, secondo me, una rivalutazione dal punto di vista economico - qui non entro nel merito delle cause o delle sentenze, ma parlo di un punto di vista meramente economico - la dobbiamo fare. Infatti non può essere che i denari dei veneti vadano a rimpinguare le già laute casse di fatti studi di avvocati: credo sarebbe un errore, perché non sempre sono gli avvocati dell'Avvocatura regionale che svolgono l'attività, ma molto spesso sono incarichi affidati a legali esterni.

Qualche esempio, con riferimento al Progetto di legge oggi all'esame dell'aula, per indicare che se avessimo pagato subito avremmo pagato molto meno rispetto all'ammontare quantificato con le sentenze di condanna: sentenza n. 11 del Giudice di Pace di Rovigo, valore 2.500 euro, di cui 797 a titolo di indennizzo al cittadino e 1.700 euro per spese di soccombenza; il secondo caso: 3.000 euro, 1.600 a titolo indennizzo e 1.400 per spese di soccombenza; terzo caso: 6.300 euro, 3.400 di indennizzo e 2.800 di spese di soccombenza.

Forse una riflessione è necessaria! Ed è in ragione di questa constatata assenza di riflessione il motivo per il quale non concordo con questo provvedimento e quindi non voterò a favore.

In sostanza, voglio verificare, e credo sia il caso di avviare un ragionamento preciso su tali aspetti, quali saranno i nuovi contratti e se si riuscirà a concordare una franchigia inferiore rispetto agli attuali 5.000 Euro, perché, come già rilevato, una franchigia fissata a 5.000 euro vuol dire che molti cittadini non sono rimborsati attraverso l'intervento dei meccanismi assicurativi; in seconda istanza, vorrei che facessimo una riflessione a tutto tondo sulle spese giudiziarie e sulle spese aggiuntive, perché ho la sensazione che la decisione di percorrere le vie giudiziarie spesso non sia adeguatamente ponderata sulla base di dati di natura economica.”

### **3. Note agli articoli**

#### ***Nota all'articolo 1***

- Il testo dell'articolo 73 del decreto legislativo n. 118/2011 è il seguente:

“Art. 73 Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;

- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
  - d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
  - e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.
2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.
4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.”

#### **4. Struttura di riferimento**

Direzione acquisti, AA.GG. e patrimonio